

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 472909)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2022, n. 8

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di grandi eventi e di politiche del lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
"Legge di stabilità regionale 2016".**

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:

- a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;*
- b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;*
- c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell'anno precedente."*

Art. 2**Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**1. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente"*.**Art. 3****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 marzo 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

Art. 2 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 marzo 2022, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 dicembre 2021, n. 27/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, dove ha acquisito il n. 112 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 marzo 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elisa Cavinato, e su relazione di minoranza della Sesta commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 marzo 2022, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elisa Cavinato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di Grandi Eventi e di Politiche del lavoro e si compone di due articoli, oltre a quello che dispone la clausola di neutralità finanziaria ed alla disposizione relativa all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 1 dispone una modifica all'articolo 18 (Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi) della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, per sostituirne il comma 3, attualmente prevedente che il programma regionale dei Grandi Eventi, comprensivo del piano finanziario, una volta adottato dalla Giunta regionale sia sottoposto al parere della competente commissione consiliare.

Poiché l'esperienza applicativa della norma ha fatto emergere che il previsto procedimento impedisce tempestività di risposta alle nuove istanze di progetti di eventi, la novellazione proposta introduce una semplificazione procedimentale esplicitata nella riscrittura del menzionato comma 3. Pertanto al parere della competente commissione consiliare si sottoporrà non più il programma regionale dei Grandi Eventi ma la proposta di provvedimento giuntale che adotta i criteri e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, nel rispetto del quale il programma regionale sarà poi approvato dalla Giunta regionale. A garantire il successivo intervento di vigilanza e controllo della competente commissione consiliare è infine disposto che la Giunta regionale le trasmetta annualmente una relazione sugli eventi finanziati nell'anno precedente, in attuazione del programma.

L'articolo 2 interviene a novellare l'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, in ordine alla composizione del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. La norma vigente dispone che detto Comitato sia presieduto da un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro designato dalla Giunta regionale.

Poiché allo stato non si è potuto procedere a detta designazione per l'assenza di candidature negli ultimi avvisi pubblicati, la modifica proposta prescrive che il Comitato tecnico scientifico sia presieduto dal Direttore di Veneto Lavoro.

La modifica proposta con ciò permette di superare le criticità riscontrate, garantendo la continuità nel lavoro del Comitato senza compromettere il livello di competenza e di equanimità, sia per l'esperienza in materia della figura proposta, sia per la presenza di quattro membri esperti - su sei membri del Comitato - nominati dalla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

Chiudono il testo normativo due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 9 marzo 2022, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega di Cestari; Favero), Zaia Presidente (Cavinato; Cestaro; Sandonà; Scatto con delega di Vianello), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Soranzo con delega di Polato; Speranzon), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza).

Astenuti i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani e Possamai Giacomo), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relattrice la consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è davvero complicato tentare di relazionare rispetto ad una proposta di legge che, sostanzialmente, si articola soltanto in due punti, dato che gli altri sono articoli di coordinamento. Ogni anno ormai ci costringete a questi passaggi e ad occupare l'attività legislativa dell'Aula per questi provvedimenti che voi definite di adeguamento ordinamentale e di semplificazione. Solo la settimana scorsa abbiamo approvato l'ordinamentale di competenza della Prima Commissione e in quell'occasione vi abbiamo fatto notare come, dentro a quel provvedimento, non fossero contenute norme che incidessero direttamente nella vita delle persone e delle imprese. La risposta che l'assessore Calzavara ha dato in quella sede era collegata alla natura delle materie di competenza della Prima Commissione, che tradizionalmente afferiscono più prettamente all'attività e all'organizzazione della macchina amministrativa regionale. Ci saremmo dunque aspettati che gli ordinamentali di competenza delle altre commissioni avessero invece un contenuto più attinente e di impatto sulla vita delle persone, soprattutto in una fase così complicata, dove le imprese e i cittadini devono fare i conti già con gravi complicazioni nella loro vita personale e lavorativa quotidiana. Oggi dunque discutiamo il cosiddetto ordinamentale della Sesta Commissione, quindi turismo, cultura, sport, politiche giovanili, lavoro. Qui si che ci sarebbe tanto da dire e da fare, dato che viviamo in una fase in cui banalmente i cittadini e le imprese devono fare i conti con l'aumento dei prezzi in maniera incontrollata, con le conseguenze della crisi pandemica e la minaccia di una guerra nel cuore dell'Europa. Invece ci presentate un ordinamentale composto da due articoli che l'unica cosa che vanno a semplificare è il vostro di lavoro. Anche in questo caso, interveniamo su come facilitare il lavoro della macchina amministrativa senza che questo produca alcun tipo di impatto rispetto alla vita reale di chi è fuori da questa bolla nella quale evidentemente sia voi che la Giunta siete immersi.

Brevemente, l'articolo 1 riguarda l'unico intervento di natura ordinamentale che ci proponete in ambito turistico. In una fase in cui il comparto turistico è stato sotto scacco della pandemia per due anni e oggi, alla vigilia di una ipotetica ripresa, è tenuto nuovamente sotto scacco dagli scenari di guerra che inevitabilmente impatteranno, ancora una volta, in maniera prioritaria sui flussi turistici, voi, per semplificare la vita delle imprese turistiche, pensate che ciò che serve è, in realtà, semplificare la vita della Giunta nella definizione del calendario dei grandi eventi. Io spero si colga la distonia profonda che esiste tra l'attività legislativa che la Giunta propone al Consiglio e il mondo che c'è fuori da questo palazzo.

Nel merito della proposta, all'articolo 1 non c'è nulla da dire, anzi, a me sembra più coerente con l'impostazione della suddivisione dei compiti che, effettivamente, può assegnare al Consiglio regionale il compito di esprimere un parere sui criteri e sulle modalità mentre rimane poi alla Giunta e ai suoi tecnici la definizione specifica e la scelta precisa dei progetti. Nulla da dire. Mi chiedo però se fosse necessario, in questo momento così complicato, investire del tempo per una legge che va semplicemente a modificare l'iter del lavoro degli uffici, peraltro decisione già assunta da una delibera di Giunta esattamente un anno fa.

Il secondo articolo, invece, è l'esempio lampante di come voi affrontate in questa fase, nel marzo del 2022, le urgenze del mondo del lavoro. In questo caso si pone una questione: lasciamo perdere le valutazioni di carattere generale, qui la vostra preoccupazione in riferimento al mercato del lavoro, alla semplificazione e agli interventi legislativi che possono sostenere i cittadini, riguarda il Comitato tecnico-scientifico che, a norma di legge, dovrebbe supportare l'Osservatorio del mercato del lavoro del Veneto. Per come avete impostato le politiche del lavoro in questa Regione, Veneto Lavoro fa esattamente tutto. È un ente strumentale che dipende direttamente dalla Giunta, al quale, di fatto, sono demandate tutte le scelte politiche in ambito di lavoro. Ovviamente, capirete anche voi che è un ente che lavora bene, che ha delle deleghe molto importanti, che amplia, anno dopo anno, la sfera della propria attività, guidato da un Assessore che fa questo mestiere non so da quanti lustri. Ho come l'impressione che ogni tanto tra l'Assessore al lavoro e la struttura di Veneto Lavoro, più che crearsi quel meccanismo positivo di collaborazione, ci sia quasi una sovrapposizione, mettiamola così. La settimana scorsa abbiamo discusso se era opportuno, per esempio, prolungare di due mandati la Presidenza degli Enti strumentali della Regione, e a proposito di quando, poi, l'esercizio del potere si trasforma o rischia di trasformarsi in occupazione delle Istituzioni, l'Assessore Donazzan fa questo mestiere abbiamo detto da non so quanti lustri. Lo dico perché con l'Assessore Donazzan le possibilità che noi abbiamo di discutere, di proporre miglioramenti organizzativi alle attività di Veneto Lavoro non si possono discutere, decide tutto come fosse casa sua. Del resto ci si è accasata, e utilizza tutti gli strumenti che ha per fare esattamente ciò che vuole, in un atteggiamento assolutamente non dialogante con chi vuole proporre qualcosa di diverso: esattamente quello che è avvenuto con questo articolo. Dicevamo che l'Osservatorio del mercato del lavoro del Veneto è previsto dalla legge istitutiva di Veneto Lavoro e avrebbe la funzione di studiare, monitorare, osservare ciò che accade nel mondo del lavoro in questa regione, approfondendo l'evoluzione delle dinamiche e dei flussi per valutare quali sono gli impatti effettivi – non l'output, cioè non il prodotto – che le politiche del lavoro adottate dalla Regione hanno. Per questa attività era previsto dalla legge che fosse supportato da un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti. Ovviamente, l'Osservatorio è composto da membri che rappresentano le parti sociali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali, la Regione, quindi le Istituzioni. L'Osservatorio inteso come assemblea, dunque possiamo dire che rappresenta tutti i pezzi della società, ed è, dunque, per definizione, un luogo di confronto, anche molto politico.

Giustamente dunque il legislatore si era posto la necessità di affiancare un organismo tecnico alla concertazione di natura politica, che abbiamo detto avvenire dentro l'Osservatorio; un organismo tecnico scientifico, appunto, che avrebbe dovuto, in maniera totalmente indipendente, supportare l'attività dell'Osservatorio e offrire un punto di vista scientifico, autonomo, indipendente - seppur sotto l'egida decennale dell'Assessora Donazzan - tanto che deve essere presieduto da un professore che abbia una certa competenza e conoscenza nell'ambito delle politiche del lavoro.

Il problema è che c'è nessun professore esperto di materie di politiche del lavoro disposto a fare a costo zero il Presidente del Comitato tecnico-scientifico. Non contesto questa affermazione, ma contesto, ovviamente, la soluzione che proponete e che secondo voi semplifica il tutto: cambiare il soggetto a cui assegnare la Presidenza del Comitato tecnico-scientifico. E fin qua può anche andare bene. Ma l'assessora Donazzan, proprio per questa ansia da controllo totale che deve esercitare continuamente su Veneto Lavoro, propone che la Presidenza del Comitato tecnico-scientifico che, ripeto, è Organismo autonomo, indipendente, e dovrebbe offrire un punto di vista tecnico all'Osservatorio, venga assunta dal Direttore di Veneto Lavoro, cioè il Direttore dell'Ente che dovrebbe recepire i suggerimenti che il Comitato tecnico-scientifico, tramite l'Osservatorio, dovrebbe produrre. Cioè, il controllore e il controllato, il proponente e l'accogliente vanno a finire che coincidono. È fisiologico che il Direttore di Veneto Lavoro, come Presidente del Comitato tecnico-scientifico, non avrà alcuna intenzione, alcuna capacità, alcun interesse ad avanzare proposte, idee, approfondimenti che non siano in linea con ciò che da Direttore di Veneto Lavoro decide.

Appare evidente che questa è una semplificazione che non va intesa come "facciamo prima", non è da intendersi come "facciamo più veloce", è una semplificazione che ha la finalità di azzerare il dibattito, di azzerare il confronto, è una semplificazione finalizzata a volervi dire che avete sempre ragione, se chi deve offrire un contributo coincide con la persona che quel contributo lo dovrebbe raccogliere. Siccome avevamo proposto anche in Commissione alcune soluzioni che ci sembravano un po' più di buonsenso, non da ultima quella che banalmente fosse il Comitato tecnico scientifico al suo interno a scegliere liberamente a chi assegnare la Presidenza, e siccome anche su questa proposta ci è stato detto di no, perché ovviamente non è funzionale alla necessità che l'Assessore ha di controllare non solo ciò che fa l'ente strumentale, ma anche ciò che fa l'elaborazione scientifica che fa il Comitato a questa finalità preposta, è complicato confrontarsi in questi termini con voi.

Ecco perché, e chiudo, questo provvedimento è composto da soli due articoli: uno a mio avviso totalmente insufficiente rispetto alle emergenze che il comparto turistico oggi più di ieri pone rispetto al tema della semplificazione e il secondo, quello appunto che riguarda Veneto Lavoro, che è, come dire, paradigmatico di una modalità che questa Giunta ha di interpretare la funzione istituzionale che è l'occupazione delle poltrone, la volontà di occupare le Istituzioni in maniera assolutamente indiscutibile.

Ribadiamo dunque che è un provvedimento assolutamente al di sotto delle aspettative non tanto dei Consiglieri di minoranza quanto del mondo che c'è fuori da questo palazzo e per questa ragione ancora una volta saremo costretti a registrare l'insufficienza dei vostri provvedimenti con un voto di astensione."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art.18 della legge regionale n. 7/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi.

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze culturali, ambientali, turistiche e produttive, definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale.

2. La Giunta regionale individua con propri atti gli eventi o manifestazioni che per l'elevato profilo culturale e la spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale e che coinvolgono una pluralità di soggetti pubblici e privati.

3. *Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:*

- a) *approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;*
- b) *approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;*
- c) *trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell'anno precedente.*

4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2016 e in euro 650.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2016-2018.

5. Agli oneri di natura d'investimento derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art.12 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

1. L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un'attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

- a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;
- b) monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;
- c) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;
- d) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
- e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;
- f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del piano annuale di attività dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 13, comma 3;
- g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.

2. L'ente regionale Veneto lavoro di cui all'articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

3. Nell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell'ambito del SILV di cui all'articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

4. La Regione favorisce la partecipazione all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

5. L'osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.

6. L'osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall'attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.

7. L'attività dell'osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui il *Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente*, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e un rappresentante della Regione.

8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.”.

4. Strutture di riferimento

Art. 1 - Direzione enti locali, procedimenti elettorali, grandi eventi

Art. 2 - Direzione lavoro